

D. D. G. N° 294 /DRP DEL 23-04-2026

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Presidenza

Dipartimento della Programmazione

Il Dirigente Generale

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii., recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento";
- Vista** la Legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- Visto** il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 recante "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi del comma 3, articolo 13, legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione n. 721 del 17 febbraio 2025 con il quale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. 37 del 14 febbraio 2025, è stato conferito, al dott. Vincenzo Falgares, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Programmazione (DRP) della Presidenza della Regione Siciliana per la durata di anni 2 (due) con decorrenza dal 17 febbraio 2025, data in cui ha assunto le relative funzioni;
- Visto** il D.D.G. n. 5/DRP del 16.01.2024 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Daniela Segreto l'incarico di dirigente dell'Area 7 – Gestione Programmi per la cooperazione territoriale europea e la cooperazione sovranazionale del Dipartimento Programmazione;
- Visto** il D.D.G. n. 612 del 03.09.2025 con cui la dott.ssa Daniela Segreto, Dirigente di III fascia nei ruoli dell'Amministrazione regionale, responsabile dell'Area 7 del Dipartimento Programmazione, è stata nominata, a far data dal 01.09.2025, Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, per le fasi di progettazione, selezione e approvazione delle operazioni del Progetto denominato "SCS – Sicily Cyber Security", per il controllo, monitoraggio e messa in sicurezza del territorio della Regione Siciliana, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 183 del 12 aprile 2022, così come rimodulato e apprezzato giusta Deliberazione di Giunta regionale n. 4 del 23 gennaio 2025, approvato decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, prot. n. 5170 del 11 febbraio 2025, in sostituzione della Dott.ssa Maria Teresa Gino;
- Vista** la Legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";

- Visto** il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l’art. 26;
- Vista** la Legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 ed in particolare l’art. 68, comma 5, così come modificato dall’articolo 98 comma 6 della Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;
- Vista** la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;
- Visto** il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, ed in particolare il comma 1 dell’art. 17, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottino la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Vista** la Legge regionale 12 luglio 2011, n.12 e ss.mm.ii., di recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*).
- Vista** la Legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12, “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie”, così come modificata con Legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3;
- Visto** il Protocollo di Intesa per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e sicurezza da finanziare con le risorse attribuite alla Regione Siciliana per il ciclo di programmazione FESR Sicilia 2014-2020 e le risorse del PON Legalità 2014-2020, sottoscritto nel mese di aprile 2018 dal Presidente della Regione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Agenzia per la Coesione Territoriale, il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Autorità di Gestione del PON Legalità 2014-2020 e l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata;
- Vista** la delibera di Giunta di Governo della Regione Siciliana n.183 del 12 aprile 2022 “PON Legalità FESR – FSE 2014-2020. Presentazione della Proposta progettuale per il controllo, monitoraggio e messa in sicurezza del territorio della Regione Siciliana”;
- Visto** il Decreto dell’Autorità di Gestione del PON “Legalità” Ministero dell’Interno Dip.to P.S. U.C.P.FF.PP., Segreteria Tecnico Amministrativa prot. n. 0023778 del 27.05.2022 di approvazione e ammissione a finanziamento, a valere dell’Asse 2, azione 2.1 del PON “Legalità” del progetto “Sicily Cyber Security” (in breve, SCS) CUP G67G22000120006, presentato dalla Regione Siciliana – Dipartimento Programmazione per un valore di € 30.886.334,10 (IVA Inclusa);
- Visto** il DDG n. 114/Sv5 DRP del 22.03.2024 con cui è stato annullato il Decreto di nomina della RUP n. 1127/Sv5/2023 ed è stata nominata, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 15 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i. razione temporis applicabili, RUP della Linea di attività 1 “*Implementazione della linea di attività relativa al monitoraggio e controllo delle aree a rischio o CFA (ambito rurale e aree naturali protette)*” del Progetto Sicily Cyber Security per l’importo di € 25.157.023,33, la dottoressa Avv. Vitalba Vaccaro, Dirigente Generale dell’ARIT per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e dell’esecuzione delle seguenti procedure:
- Attività 1.a.1 Progettazione preliminare ed esecutiva. Coordinamento e direzione lavori;
 - Attività 1.a.2 Realizzazione della piattaforma e del sistema integrato di videosorveglianza;
 - Attività 1.a.3 Collaudo, spese generali, attraverso il lotto 3 dell’Accordo Quadro Consip, ex art. 54, c. 3 D.Lgs. 50/2016 relativo ai servizi applicativi e di gestione delle infrastrutture informatiche avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
 - Attività di fornitura e posa in opera di attrezzature e hardware non forniti dal RTI aggiudicatario del lotto 3 relativo ai servizi applicativi e di gestione delle infrastrutture informatiche

avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

- Attività 1.b Gestione monitoraggio e rendicontazione, acquisizione servizi di consulenza a supporto del beneficiario;
- Attività 1.c. Disseminazione dei risultati;

Visto il decreto dell'Autorità di Gestione del PON "Legalità" e del programma complementare al PON "Legalità" del Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza prot. n. 11675 del 13.03.2024 con cui il progetto Sicily Cyber Security (SCS) viene riprogrammato sul POC Legalità, Asse 2, per l'intero valore di € 30.886.334,10 (IVA inclusa);

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 4 del 23 gennaio 2025 "Programma Operativo Complementare (POC) al Programma Operativo Nazionale (PON) Legalità 2014-2020. Progetto SCS – Sicily Cyber Security. Rimodulazione delle attività progettuali" con cui viene apprezzata la rimodulazione delle attività progettuali del progetto SCS – Sicily Cyber Security nell'ambito del Programma Operativo Complementare (POC) al Programma Operativo Nazionale (PON) Legalità 2014-2020, in conformità alla proposta di cui alla nota del Dipartimento regionale della programmazione del 20 dicembre 2024, prot. n. 16167;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, prot. n. 5170 del 11.02.2025, con cui è stata approvata la proposta di rimodulazione del progetto "SCS – Sicily Cyber Security" (CUP G67G22000120006) del valore di € 30.886.334,10 (IVA inclusa), formulata dal beneficiario Dipartimento regionale della Programmazione della Regione Siciliana con nota prot. n. 1751 del 06.02.2025;

Visto l'accordo sottoscritto in data 13.01.2026 e approvato con DDG 3/DRP del 14.01.2026 tra la Regione Siciliana - Dipartimento della Programmazione, nella persona del Dirigente Generale dott. Vincenzo Falgares, e Sicilia Digitale S.p.A. (SIDI), società in house della Regione Siciliana, nella persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentate dott. Francesco Cascio, ai fini dell'avvalimento di SIDI per attività di Committenza ausiliaria ex art. 62 del D.Lgs. 36/2023 in quanto stazione appaltante qualificata, integrato dall'Addendum sottoscritto in data 17.02.2026 e conservato al prot. n. 2623/DRP del 20.02.2026;

Visto il DDG n. 200/DRP del 10.03.2026, con il quale è stato decretato di procedere, da parte della Stazione appaltante qualificata Sicilia Digitale S.p.A., all'indizione dell'Appalto Specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A., per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (SDAPA I CT), ai sensi degli artt. 32 e 72 del D.Lgs. n. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, per l'acquisizione di prodotti VMWARE by Broadcom e servizi connessi nell'ambito del progetto Sicily Cyber Security", per un importo complessivo a base d'asta pari a € 564.000,00 al netto dell'IVA;

Vista la documentazione dell'Appalto Specifico consistente in:

- Capitolato d'Oneri e relativi allegati:
 - Dichiarazione aggiuntiva
 - Dichiarazione di avvalimento impresa ausiliaria;
 - Mod. - Manifestazione di interesse alla rettifica ex art. 101, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023;
 - Mod. - Richiesta di Rettifica ex art. 101, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023;
- Capitolato tecnico;
- Patto di Integrità;
- Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa;
- Protocollo di intesa tra Regione Siciliana e Guardia di Finanza;
- Dichiarazione su Rapporti tra Amministrazione e privati misura 12 PIAO;
- Schema di Contratto;

- Dato atto** che in data 26 marzo 2026 la Società Sicilia Digitale s.p.a., nella qualità di Stazione Appaltante ausiliaria procedeva alla pubblicazione dall'Appalto Specifico in argomento, avente CIG BB0679602E e Numero Appalto Specifico 6184156, e fissando quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il 27 aprile 2026;
- Visto** che con il DDG n. 173/DPR del 26.02.2026, è stato decretato di affidare in house alla Società Sicilia Digitale S.p.A., ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, le attività informatiche la fornitura, installazione e configurazione di nuovo hardware, necessarie all'implementazione dell'infrastruttura informatica per la piattaforma Sicily Cyber Security (SCS), ricorrendo all'Appalto Specifico (AS) SDAPA ICT già da essa contrattualizzato (rif. MEPA procedura di acquisto nr. 5318043) "per l'affidamento della fornitura delle infrastrutture hardware per il Centro Tecnico Sicilia nell'ambito della SDAPA ICT - ID 2681", già stipulato dalla Società nell'ambito delle attività di "Qualificazione del Centro Tecnico Regionale in relazione ai requisiti previsti dall'agenzia per la cybersicurezza nazionale";
- Visto** il DRA n. 207/DRP del 12.03.2026 con cui è stato approvato il "*contratto per le attività di implementazione dell'infrastruttura informatica per la piattaforma Sicily Cyber Security (SCS)*" sottoscritto, in data 10.03.2026, dal Dipartimento Regionale della Programmazione e Sicilia Digitale S.p.A (SIDI) per l'importo complessivo di euro 519.049,00 (IVA inclusa), riguardante l'implementazione dell'infrastruttura hardware necessaria alla componente cluster VMWARE della piattaforma informatica SCS;
- Vista** la nota prot. n. 1436/SiDi del 17.04.2026, acquisita al protocollo DRP al n. 5672 del 20.04.2026, in cui la società SIDI ha comunicato, in merito alle forniture hardware di cui al predetto "*contratto per le attività di implementazione dell'infrastruttura informatica per la piattaforma Sicily Cyber Security (SCS)*", di non poter far fronte a quanto contrattualizzato in quanto: "*Nei termini previsti, l'operatore economico ha tuttavia comunicato (e argomentato) l'impossibilità di evadere la fornitura dei server DELL PowerEdge R760 per eccessiva onerosità sopravvenuta, conseguenziale alle tensioni del mercato globale di DRAM e NAND: condizione verificata dalla scrivente, ritenuta fondata e non risolvibile con gli ordinari strumenti di riequilibrio previsti dal vigente Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n.36/2023 (nell'appalto specifico ID: 5318043 il costo unitario di un server DELL PowerEdge R760 è quotato in €.44 mila, a fronte di un costo unitario oggi stimato in €.142 mila). Per quanto sopra esposto, ai sensi delle prescrizioni contenute nell'art.8 (commi 1 e 2) del contratto in oggetto, lo stesso è da intendersi "privo di effetti."*";
- Vista** la nota prot. n. 1454/SiDi del 20.04.2026 nella quale si riportano le risultanze delle interlocuzioni avvenute tra SiDi, ARIT e Leonardo S.p.A. con le quali si è pervenuto, stante l'aumento dei prezzi, ad una rimodulazione delle risorse computazionali da destinare quali "cluster VMVARE" per il progetto SCS che comunque assicura l'adeguatezza delle risorse necessarie al funzionamento dell'infrastruttura e il rispetto dei limiti economici già fissati per le attività e gli acquisiti sopra cennati;
- Vista** la nota prot. n. 2622 del 21.04.2026 con la quale il Responsabile Unico del Progetto (di seguito anche "RUP") della stazione appaltante ausiliata, dott.ssa V. Vaccaro, preso atto delle predette note n. 1436/SiDi e n. 1454/SiDi del 20.04.2026, considerata la rimodulazione delle risorse computazionali da destinare al Cluster VMWARE consistenti in 288 core fisici, l'acquisto di 480 licenze VMWARE previste nell' Appalto Specifico nr. 6184156, non risulta più in linea con le esigenze dell'architettura dell'infrastruttura e propone, ritenute le sopravvenute circostanze, non prevedibili al momento dell'indizione dell'appalto specifico, di procedere alla revoca dell'Appalto specifico per l'affidamento della "fornitura di Prodotti VMware by Broadcom e servizi connessi";

Considerato che, per quanto sopra riportato e in considerazione del fatto che non si è proceduto all'aggiudicazione della fornitura, il RUP ha proposto di procedere alla revoca dell'Appalto specifico in argomento;

Considerato che il bando di gara non rientra tra gli atti amministrativi "ad efficacia durevole" il cui potere di revoca è disciplinato dall'art.21-quinquies della legge 241/90 ma tra gli atti amministrativi generali;

Considerato che:

- per gli atti amministrativi generali il presupposto del potere di revoca risiede nella diversa valutazione dell'interesse pubblico che giustifica l'adozione dell'atto da revocare, a causa di sopravvenienze ed i conseguenti effetti sull'attività della Stazione appaltante;
- sino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva, rientra nel potere discrezionale della Stazione Appaltante disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara (in questo senso, tra l'altro, T.A.R. Catanzaro, sez. I, 12 novembre 2018, n. 1901);
- la stazione appaltante, dopo l'avvio della procedura di scelta del contraente, mantiene comunque il potere di revoca per documentate e motivate esigenze di interesse pubblico, anche consistenti in un diverso apprezzamento dei medesimi presupposti già considerati, in ragione delle quali sia evidente l'inopportunità o comunque l'inutilità della prosecuzione della gara stessa. Ciò posto, appare evidente che il mutamento delle possibili condizioni economiche di affidamento del servizio, [omissis.], ben può giustificare il mutato interesse dell'Amministrazione rispetto all'affidamento del servizio e, pertanto, legittimare la revoca della gara originariamente disposta (Tar Campania, Napoli, Sez. II, 04/10/2022, n. 6146);
- sulla legittimità della revoca degli atti di gara, qualora la P.A. indichi le ragioni di interesse pubblico del ritiro "La P.A. ha il potere di ritirare in autotutela il bando, le singole operazioni di gara o lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo, in presenza di vizi dell'intera procedura, ovvero a fronte di motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara; in particolare, la revoca in autotutela degli atti di gara deve ritenersi legittima qualora la P.A. indichi le ragioni di interesse pubblico sottese all'atto di ritiro della gara: tali ragioni, ove plausibili e non affette da macroscopici vizi logici, sono infatti sottratte al sindacato giurisdizionale" (Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2024, n. 4349);
- una gara può essere revocata non solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, ma anche per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario "Per pacifica giurisprudenza, infatti, la revoca del bando di gara richiede la sussistenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna la prosecuzione delle operazioni di gara, secondo una valutazione di opportunità ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all'art. 21 quinquies della L. 241/1990, nessuna esclusa, e rientrante nel potere ampiamente discrezionale dell'amministrazione procedente (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 17 febbraio 2021, n. 1455)" (TAR Puglia, Bari, Sez. II, 26 marzo 2024, n. 378).
- la revoca degli atti di gara è legittima fino all'aggiudicazione definitiva ed anche successivamente, purché non oltre la stipula del contratto, se sorretta dall'interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse collettive, e si connota come esercizio di un potere discrezionale (TAR Lazio, Roma, Sez. II ter, 28 giugno, n. 13089);
- per consolidata giurisprudenza, la revoca del bando di gara, intervenuta quando non è ancora stato adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva, non dà luogo all'indennizzo di cui all'art. 21 quinquies legge n. 241/1990, in quanto tale ipotesi non rientra nell'ambito applicativo di tale

norma che riguarda esclusivamente i provvedimenti ad effetti durevoli o i rapporti negoziali già sorti (in questo senso T.A.R., Napoli, sez. I, 1° settembre 2020, n. 3711; T.A.R. Catanzaro, sez. II, 1° luglio 2020, n. 1176; T.A.R. Venezia, sez. I, 28 febbraio 2019, n. 248);

Vista la Delibera ANAC N. 295 del 17.06.2024 secondo la quale “[Omissis.] occorre quindi ribadire il principio accolto dalla giurisprudenza per cui la potestà di autotutela consente alla stazione appaltante di porre nel nulla l’intera procedura di gara qualora tale scelta si renda necessaria o anche solo opportuna nell’interesse pubblico, a fronte del quale le aspettative del concorrente devono essere considerate recessive [Omissis.]”;

Visto l’art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento), della sopra citata legge n. 241/1990, ai sensi del quale *“Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo”*;

Ritenuto in ogni caso conforme ai parametri di cui all’art. 21-quinquies il potere discrezionale di questa Stazione appaltante di disporre la revoca del bando di gara e l’annullamento degli atti successivi, sussistendo concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna la prosecuzione della gara;

Preso atto che nessun pregiudizio, in questa fase, deriva ad alcun partecipante come conseguenza della revoca del DDG n. 200/DRP del 10.03.2026 e degli atti conseguenti, atteso che il termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato per il 27 aprile 2026, ore 10.00, non è scaduto;

Ritenuto

- necessario procedere, stante il mutamento delle condizioni quantitative ed economiche di affidamento della fornitura, alla revoca in autotutela della Procedura in quanto funzionale alla migliore individuazione e soddisfacimento dell’interesse pubblico;
- che il potere di revoca in autotutela di una procedura di gara rientri nella potestà discrezionale della Stazione Appaltante, ove siano presenti concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna la prosecuzione delle operazioni di gara, senza incorrere in errori di valutazione, oggettivamente evitabili come nella fattispecie in questione;
- che rientri nel potere discrezionale della Stazione Appaltante disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara;
- che la revoca d’ufficio in autotutela in tale stato procedurale (non essendo intervenuto un provvedimento di aggiudicazione) non lede gli interessi dei concorrenti;
- di non dover procedere ad alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti, in quanto la revoca, intervenendo prima della proposta di aggiudicazione, non comporta alcun indennizzo, rientrando nella potestà discrezionale della Pubblica Amministrazione disporre la revoca di un proprio precedente provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, oppure nel caso di un mutamento della situazione di fatto, o infine di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario;

- che questa Amministrazione può procedere alla revoca senza l'inoltro di specifica comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241/90, non essendo intervenuto il provvedimento di aggiudicazione in capo agli offerenti e conseguentemente non essendosi formata alcuna posizione consolidata di tutela, come confermato da costante giurisprudenza amministrativa perciò, che le motivazioni e le circostanze esposte dal RUP sono funzionali all'interesse pubblico e, pertanto, sono sussistenti i presupposti di cui all'art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

Art. 1

Di revocare, in autotutela, per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate, l'Appalto Specifico di cui all'oggetto e di tutti gli atti, presupposti e successivi, concernenti la selezione di un soggetto con cui stipulare un contratto per la "fornitura di prodotti VMWARE by Broadcom e servizi connessi, nell'ambito del progetto Sicily Cyber Security" - CIG BB0679602E; Numero Appalto Specifico 6184156.

Art. 2

Di trasmettere, a mezzo PEC, il presente Decreto a Sicilia Digitale S.p.A. (SIDI), affinché quest'ultima proceda, nell'immediato, ad attivare la procedura di revoca dell'AS in argomento attraverso il portale www.acquistinretepa.it, nonché a comunicare il presente provvedimento a tutti i concorrenti invitati, non configurandosi in capo agli stessi alcuna posizione giuridicamente rilevante finalizzata alla conclusione della procedura.

Art. 3

Di non dovere provvedere ad alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti giacché la revoca in autotutela della procedura in oggetto interviene in una fase antecedente non solo alla proposta di aggiudicazione, ma anche all'espletamento di ogni altra attività, compreso l'esame della documentazione amministrativa e, quindi, non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non si è perfezionato alcun vincolo giuridicamente rilevante.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana nella parte di competenza del Dipartimento Regionale della Programmazione esclusivamente in adempimento degli obblighi di cui all'articolo 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, co. 6 della L.R. N. 9/2015.

La Responsabile del Procedimento

Daniela Segreto

Il Dirigente Generale DRP

Vincenzo Falgares